CAMERA DEI DEPUTATI N. 1735-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

alla Presidenza il 20 novembre 1959

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni fiscali a persone fisiche e giuridiche domiciliate nei due paesi regola una materia finora soggetta alle norme contenute nel precedente accordo firmato a Roma il 16 giugno 1930.

Il tempo trascorso da allora ad oggi e le riforme fiscali attuatesi nei due Stati avevano fatto sì che le disposizioni finora vigenti non corrispondessero più alle mutate esigenze ed ai rinnovati sistemi tributari. A causa di ciò, e per una naturale esigenza di rinnovamento, si è arrivati, dopo lunghi negoziati, alla formulazione ed alla firma della nuova Convenzione, la quale è assai vicina, nella sua struttura, ai consimili accordi recentemente conclusi con altri paesi come Stati Uniti d'America, Olanda, Svezia, Inghilterra eccetera.

I principî che informano tali Convenzioni, ed anche quella presentemente all'esame della Camera, sono principalmente i seguenti: evitare un non equo peso fiscale a cittadini che operano già in condizioni difficili; impedire evasioni che, data la particolare situazione dei contribuenti in questione, potrebbero essere più facilmente possibili che non d'ordinario;

massima collaborazione nei casi particolari fra le autorità competenti dei due paesi.

Il sistema adottato differisce da quello della precedente Convenzione stipulata nel 1930 per quanto riguarda la distinzione, che in quella esisteva e che non è stata conservata per le mutate esigenze e le perfezionate strutture fiscali nella nuova, fra imposte reali e imposte personali.

Per il resto il testo della Convenzione non differisce, in linea generale e quanto al suo orientamento, dal tipo di norme che per tale materia vengono normalmente adottate anche nei rapporti tra altri stati. Pertanto il vostro relatore confida che la Camera vorrà dare la sua approvazione al disegno di legge inteso a ratificare ed a dare esecuzione alla Convenzione al vostro esame.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.